



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

P.G. n. 138623/2018

ORDINANZA TL 1243 del 03-08-2018

Divieto temporaneo ed eccezionale di somministrare e/o vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro da parte degli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di attività di chioschi artigianali di piadina e di consumo di bevande alcoliche e di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere. Partite casalinghe del RAVENNA F.C. 1913 (Campionato, Coppa Italia ed amichevoli)

IL SINDACO

VISTE le note della Questura di Ravenna – Ufficio di Gabinetto - del 01/08/2018 , nr. 207/GAB/2018 , e nr.208.CAT.A.4.GAB , con le quali si chiede di disporre il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro nei confronti degli esercenti attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell'area dello Stadio "Bruno Benelli" in occasione delle partite casalinghe del Ravenna, F.C. 1913.

RILEVATO quindi che presso lo stadio B. Benelli si svolgeranno le partite casalinghe del Campionato di calcio Serie "C", Coppa Italia e partite amichevoli, in relazione alle quali è prevedibile un maggior afflusso di spettatori/tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti, per cui risulta necessario assicurare il corretto e sereno svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nei calendari 2018/2019;

VALUTATA l'opportunità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire pertanto episodi di intemperanza che potrebbero verificarsi da parte delle tifoserie delle squadre in campo;

ATTESO che consentire la somministrazione sul posto di bevande alcoliche e nei locali limitrofi e/o la vendita per asporto , finalizzata al consumo delle bevande medesime, in occasione delle partite casalinghe presso lo stadio Benelli, potrebbe concorrere ad aumentare i rischi sopra descritti;

RITENUTO pertanto di dover prevenire il verificarsi di tali eventi che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, attuando, per lo scopo, ogni misura o cautela ritenute necessarie;

RILEVATO che anche i chioschi artigianali di piadina sono autorizzati a vendere, oltre ai prodotti di loro produzione, anche bevande in confezioni sigillate con l'utilizzo di distributori automatici di bibite o in forma diretta in quanto tipologia di beni accessori dell'attività principale e che tali bevande possono comprendere anche bevande alcoliche;

CONSIDERATO che il rimedio di più immediata attuazione, in base anche ai positivi risultati riscontrati in precedenti stagioni calcistiche a seguito di analoghi provvedimenti, risulta quello di vietare la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande alcoliche all'interno dello stadio "B.Benelli" e negli esercizi pubblici, commerciali e chioschi artigianali di piadina ubicati nelle immediate vicinanze dello stesso, nell'arco di tempo compreso fra almeno due ore prima della disputa di ogni partita casalinga del RAVENNA F.C. 1913 e l'ora immediatamente successiva al termine dell'incontro;

RITENUTO, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Questura in specifici incontri sul tema, di individuare: un'area comprensiva dello Stadio Benelli e delle zone immediatamente limitrofe dove prevedere il divieto, per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati, di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed il divieto di consumo di bevande alcoliche e di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere; un'area più ampia in cui prevedere il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere (con esclusione del servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione);

TENUTO conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

DATO ATTO che le sopracitate note della Questura di Ravenna sono state inviate al Prefetto e che la presente Ordinanza ricalca sostanzialmente le precedenti emanate per le medesime problematiche;

VISTO altresì l'art. 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito dalla L. 17/12/2010, n. 217, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza", che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle forze di Polizia;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, avente ad oggetto "Polizia Municipale - Determinazione delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

in concomitanza con le giornate e negli orari compresi fra almeno due ore prima e un'ora dopo le partite interne del Ravenna F.C. 1913, che si svolgeranno nella stagione 2018-2019 (Campionato, Coppa Italia ed Amichevoli)

1. all'interno dell'area delimitata dalle seguenti Vie : Via San Mama nel tratto compreso tra Via dei Bersaglieri e Via Montenero; Via Montenero; Via M. Montanari - nel tratto compreso tra Via Montenero e Via Cassino; Via Cassino - nel tratto compreso tra Via M. Montanari e Via G. Marconi; Via G. Marconi - nel tratto compreso tra Via Cassino e Viale E. Berlinguer; Viale E. Berlinguer - nel tratto compreso tra Via G. Marconi e Via Punta Stilo; Via Punta Stilo - nel tratto compreso tra Via Berlinguer e Via dei Bersaglieri; Via dei Bersaglieri - nel tratto compreso tra Via Punta Stilo e Via San Mama, come perimetrata in colore rosso nell'allegata cartografia:
 - **il divieto, per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per i titolari degli esercizi commerciali e per i titolari dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati, di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;**
 - **il divieto di consumo di bevande alcoliche, nonché di bevande contenute in bottiglie di vetro, la ttine ed altri contenitori atti ad offendere;**

I predetti divieti si intendono altresì riferiti ad entrambi i l a t i delle vie sopra elencate.

2. all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie: Via San Mama – nel tratto compreso tra la Rotonda Irlanda e Via Lametta; Via Lametta – nel tratto compreso tra Via San Mama e Via Podgora; Via Podgora – nel tratto compreso tra Via Lametta e Via M. Montanari; Via Monte San Michele; Viale V. Randi – nel tratto ocmprso tra Via Monte San Michele e Via M. Pascoli; Viale E Berlinguer – nel tratto Compreso tra Via G. Marconi e la Rotonda Irlanda, come perimetrata in giallo nell'allegata cartografia (con esclusione della zona delimitata in rosso per la quale vigono i divieti sopra riportati) e in Via Ravegnana dal civico 151 al civico 357
 - **il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per i titolari degli esercizi commerciali e per i titolari dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere. Sono escluse da tale divieto , il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione , da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.**

I predetti divieti si intendono altresì riferiti ad entrambi i lati delle Vie sopra elencate.

3. **Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie**, così come definite dalla Delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, **con pagamento in misura ridotta, di € 200,00.**

DISPONE

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che copia della presente sia notificata alle attività ed agli esercizi di somministrazione e commerciali. interessati;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio ed al Prefetto di Ravenna per la diramazione alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farlo osservare .

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione , oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna 03-08-2018

Il SINDACO
Michele de Pascale



